

Verbale dell'Assemblea dei Soci e delle Socie del CAI Sezione di Pisa del 15/12/2021

Il giorno 15 del mese di DICEMBRE dell'anno 2021, alle ore 21:00, presso i locali della Stazione LEOPOLDA di Pisa, in via Francesco da Buti n°1, Pisa, si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Club Alpino Italiano - Sezione di Pisa per l'esame degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. Nomina della/del Presidentessa/Presidente e della/del Segretaria/Segretario dell'Assemblea
2. Approvazione verbale della precedente Assemblea dei Soci
3. Approvazione modifiche dello Statuto
4. Approvazione acquisizione della personalità giuridica
5. Varie ed eventuali

1. Nomina della/del presidentessa/presidente e della/del segretaria/segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina, all'unanimità, il socio Lorenzo Mazzotta come Presidente dell'Assemblea e la socia Erica De Lorenzo come Segretaria.

2. Approvazione verbale della precedente Assemblea dei Soci

Il Presidente, riassume la discussione e le votazioni preliminari al testo dello statuto svoltesi nella precedente Assemblea dei Soci, tenutasi in data 30 Giugno 2021.

Chiede l'approvazione del verbale della precedente assemblea.

I soci presenti all'atto della votazione, 42 in tutto, di cui 38 in presenza e 4 per delega, approvano all'unanimità.

3. Approvazione modifiche dello Statuto

La Presidentessa di Sezione, Evelin Franceschini, su indicazione del Presidente Mazzotta, prende la parola per introdurre i lavori dell'Assemblea.

La Presidentessa fa presente che nella precedente Assemblea dei soci, svoltasi in data 30/06/2021, la votazione riguardo alle modalità di **elezione della/del Presidente di Sezione** si è svolta a fine serata quando alcune socie ed alcuni soci avevano abbandonato la sala.

Ricorda quindi ai presenti che il DLgs 117/2017, in merito all'elezione della/del Presidente di un Ente del Terzo Settore prevede quanto segue:

- nel caso l'associazione abbia un numero di socie/i inferiore a 500, la/il Presidente verrà eletto direttamente dall'assemblea;
- nel caso l'associazione abbia un numero di socie/i superiore a 500, il/la presidente potrà essere eletto dal Consiglio Direttivo di Sezione.


Lorenzo Mazzotta
Evelin Franceschini
Erica De Lorenzo

Sulla base di queste informazioni la precedente Assemblea dei Soci ha reputato di optare per l'elezione diretta della/del Presidente in entrambi i casi sopra elencati.

Le modalità elettorali in dettaglio, verranno stabilite attraverso un regolamento elettorale che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione e presentato in votazione nelle prossime assemblee.

Il Presidente Mazzotta Lorenzo invita la Presidentessa Franceschini a sottoporre all'Assemblea lo Statuto da approvare.

La Presidentessa specifica che dovrebbe leggere integralmente lo statuto, ma da parte di alcune socie ed alcuni soci ha ricevuto richiesta di procedere leggendo solo le parti dello statuto per cui sono state presentate proposte di modifica.

Chiede dunque alle socie ed ai soci di esprimersi sulla modalità di lettura dello statuto.

Il Presidente dell'Assemblea chiede chi è favorevole alla lettura delle sole parti del testo dello Statuto per cui sono state presentate proposte di modifica.

I soci, 42 in tutto, di cui 38 in presenza e 4 per delega, approvano all'unanimità.

La Presidentessa proietta mediante video proiettore la bozza di statuto così come modificata dall'Assemblea del 30/06/2021 e dà lettura dell'art. 3 del nuovo statuto.

Spiega le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo di Sezione a scegliere le 12 attività di interesse generale identificate nell'art. 5 del Dlgs 117/2017 dalle lettere di seguito riportate.

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Attività già in essere presso la sezione di Pisa che partecipa a progetti di giustizia riparativa in convenzione con l' U.D.E.P.E. (Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna). I progetti prevedono l'impiego di due-quattro persone nella gestione e manutenzione della rete sentieristica gestita dalla sezione di Pisa. Il socio responsabile, nonché consigliere Andrea Del Sarto sostiene l'importanza di dare continuità al progetto riconoscendone il valore sociale e strategico.

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Il CAI, da alcuni anni, offre occasioni formative agli insegnanti su tutto il territorio nazionale. In Toscana sono stati attivati dei corsi per docenti sia nel Parco delle Alpi Apuane, sia nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Inoltre il CAI Pisa, su richiesta della Regione Toscana, fornisce nominativi per la commissione d'esame delle Guide Ambientali Escursionistiche. L'inserimento di questo punto nello Statuto consentirebbe di continuare ad essere riferimento ed ente di formazione per il mondo della Scuola e per quello professionale.

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Enzo Franceschini

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Questi due punti sono già parte integrante dello statuto nazionale e si riferiscono all'attività della Commissione Tutela Ambiente Montano e del Comitato Scientifico; la loro conferma, anche nello statuto di Sezione, è imprescindibile anche per dare continuità al grande impegno che, da sempre, la sezione di Pisa porta avanti nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

La ricerca scientifica è un ambito di investimento per il CAI sempre più importante. I progetti di "Foresta Terapia", in collaborazione con il CNR, il monitoraggio della popolazione di lupo, in collaborazione con l'ISPRA, il progetto "grandi carnivori", l'adesione a forme di "Turismo lento e consapevole" ne sono esempi specifici, e costituiscono un valido motivo a che la sezione di Pisa accolga questo punto nel proprio Statuto.

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

La pubblicazione, tra le altre cose, del Notiziario di Sezione è l'esempio più calzante con cui confermare l'interesse dei nostri soci verso questo punto.

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Il Club Alpino Italiano si è dedicato, a livello centrale, allo sforzo di contenimento del fenomeno del *bullismo*. Da due anni organizza il concorso nazionale dal titolo: "Sbulliamoci" che invita docenti e alunni ad un percorso di riflessione e di elaborazione su queste tematiche. E' auspicabile che lo Statuto sezionale consenta la partecipazione e/o la progettazione di iniziative analoghe.

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Questo punto costituisce uno dei cardini classici delle attività ordinarie proposte dalle Scuole "Alpi Apuane" e "Appennino" del CAI di Pisa.

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Il Consiglio della Sezione individua in questo punto alcuni dei propri valori non negoziabili proponendone, pertanto, l'acquisizione nel proprio Statuto. Come possiamo vedere ogni giorno nei nostri territori, in particolare nell'area delle Alpi Apuane, la tutela dell'ambiente è inscindibile dalla richiesta del rispetto delle normative di protezione ambientale.

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del



tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nel 2016 è nato, per esempio, il progetto "Libere in vetta" grazie all'idea di tre giovani socie CAI del Triangolo Lariano e realizzata con l'aiuto delle Sezioni del Club Alpino Italiano di Cantù (CO), Erba (CO) e Gussano (MB). Questo progetto, che ha ricevuto il plauso del Presidente del CAI Torti, prevede di sostenere le donne vittime di violenza nel loro percorso di cura e di emancipazione attraverso attività in montagna. Sempre in questo ambito è inseribile il sostegno del CAI alla realizzazione dei "Villaggi degli alpinisti", basati su un'economia di comunità e sulla valorizzazione dei territori. Il Consiglio Direttivo ritiene che l'adesione a queste tematiche possa costituire uno strumento di crescita di grande qualità per la Sezione.

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

La gestione e la manutenzione dei rifugi e dei sentieri, i corsi di formazione e di aggiornamento degli istruttori, costituiscono delle attività riconosciute, dallo Stato, come vere e proprie azioni di protezione civile, per il loro valore sociale e di salvaguardia delle comunità. Le precisazioni emanate dalle Prefetture di Firenze e Lucca in occasione delle restrizioni alla circolazione delle persone presenti nei DPCM anti-Covid, hanno sancito in maniera incontrovertibile che le attività sopra citate costituiscono un presidio di protezione civile che il CAI porta avanti con passione e professionalità.


- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel 2020 la sezione di Reggio Calabria ha, per esempio, avuto l'assegnazione diretta e gratuita di un bene confiscato alla criminalità, divenuto poi sede della Sezione con grande soddisfazione per il risultato ottenuto, dal grande valore sia concreto che simbolico. Il Consiglio Direttivo ritiene che l'acquisizione di questo punto nel proprio statuto costituisca una opportunità da cogliere, perfettamente in linea con i valori dell'associazione.

Terminato l'intervento della Presidentessa Franceschini, Il Presidente dell'Assemblea Mazzotta, chiede all'Assemblea di commentare e di contribuire alla discussione proponendo riflessioni e modifiche. Non pervenendo contributi, invita la socia Fabiola Fazi ed il socio Enrico Martellini a presentare la proposta di riformulazione dell'art.3 inviata al Consiglio Direttivo via e-mail e presente nella tabella riepilogativa sotto riportata, in parallelo alla versione di Statuto appena presentata.

Martellini, pur riconoscendo la validità dei punti trattati, proposti e caratterizzanti il Terzo Settore, presentati da Evelin Franceschini, vorrebbe valorizzare l'identità culturale del CAI nella sua accezione classica invertendo l'ordine con cui la Presidentessa li propone. Chiede all'Assemblea di dare risalto alle attività alpinistiche, escursionistiche e di conoscenza della montagna al fine di definire in maniera inequivocabile le finalità del Club Alpino Italiano e di elencare, successivamente, i nuovi campi di interesse in cui il CAI ha intenzione di impegnarsi. In aggiunta a questa richiesta puramente formale che riguarda l'ordine con cui elencare le finalità dell'associazione, propone di inserire i contenuti presenti alla lettera k).

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale;



Prende la parola la socia Fazi per condividere con l'Assemblea alcune riflessioni e preoccupazioni sul passaggio al Terzo Settore. Secondo la socia Fazi questo cambiamento che la Sezione si appresta a fare comporterà non solo vantaggi e consistenti cambiamenti nel modo di operare ma sarà fautore di complicazioni, per esempio di natura contabile e di "appiattimento delle identità", già riscontrabile in tutte quelle associazioni di volontariato che, come il CAI, si stanno allineando al modello di Statuto proposto, adottando troppe finalità, praticamente tutte, finendo così per assomigliarsi per lo meno dal punto di vista statutario. Fabiola Fazi sostiene la proposta di Martellini ritenendola garanzia della propria identità storica.

A questo proposito interviene il socio Alessio Piccioli per assicurare l'Assemblea sulla importanza del passaggio al Terzo Settore che diventa strumento di garanzia e di tutela dell'associazione e non certamente un pericolo come precedentemente sostenuto. Piccioli ritiene che l'ordine presentato dalla Presidentessa sia perfettamente in linea con ciò che la Sezione di Pisa porta avanti e che l'identità del CAI è definita dal primo articolo statutario: "1. Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale". Non vede dunque alcun pericolo di delegittimazione del proprio operato nei punti proposti dal Consiglio e dalla Presidentessa, né intravede la necessità di stravolgere la struttura dello Statuto, analoga tra le altre cose a quella del Bidecalogo.


Interviene il revisore dei conti della Sezione di Pisa, Massimo Bianchi:

Il socio ritiene che la sezione trarrà grandi benefici dal passaggio al Terzo Settore per tutte le opportunità che giungeranno alle associazioni che vi hanno aderito. Ritiene certamente possibile una discussione sull'ordine da dare ai vari punti dello Statuto mentre sulla loro riduzione, al fine di garantire una maggiore identità al CAI, si dichiara contrario. L'inserimento di un nuovo punto, magari in futuro, aspettando di ampliare i campi di interesse e di assimilare maggiormente i cambiamenti già in atto, potrebbe infatti costituire un aggravio di lavoro poco giustificabile dal momento che lo Statuto nasce per durare molti anni e deve, per sua natura, accompagnare i soci e le socie verso un futuro ricco di sfide, cambiamenti e opportunità.

Prende la parola il socio Giulio Benigni, volontario anche dell'Associazione "Libera", per difendere, con passione, l'inserimento del punto z) nello Statuto (legalità e lotta alle mafie) ritenendo che il CAI si debba schierare dalla parte giusta dal momento che l'attacco delle mafie è pervasivo e l'attenzione delle associazioni di volontariato e della società civile deve essere alta.

Il consigliere Andrea Fioretti chiude gli interventi proponendo, a prescindere dall'ordine con cui verranno inseriti i punti dello Statuto, di inserire il punto k). La Presidentessa Evelin Franceschini conferma che tale proposta era già stata accettata dal Consiglio di Sezione.

Come promemoria dei due modelli di Statuto proposti, sulla colonna di sinistra dal Consiglio di Sezione, sulla colonna di destra dai soci Martellini e Fazi, si riporta la seguente tabella riepilogativa e sottoposta all'attenzione dell'Assemblea.



Oltre che per l'ordine, le due proposte si distinguono anche per numero di punti da adottare: quella di sinistra (del Consiglio) si compone di 13 punti (12 + punto k); quella di destra (Martellini-Fazi) da 9 punti.

<p>Art. 3 - Scopi e attività</p> <p>L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale.</p> <p>L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	<p>Art. 3 - Scopi e attività</p> <p>L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.</p> <p>L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), più avanti elencate.</p> <p>Per conseguire i suoi scopi istituzionali, l'Associazione provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;b) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;c) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni Cai o associazioni e strutture competenti;d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee
---	--

[Handwritten signatures and notes]

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio della Sezione.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci.

L'associazione potrà assumere partecipazioni in enti e associazioni di secondo grado e società commerciali.

Per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'Art. 5 D.Leg.vo n° 117/ del 3 Luglio 2017, eventualmente in collaborazione con altri enti e purché in sintonia con le attività peculiari del CAI, facendo particolare riferimento ai seguenti punti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

<p>i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;</p> <p>l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.</p> <p>Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci.</p> <p>L'associazione potrà assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.</p>	<p>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</p> <p>k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale;</p> <p>t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;</p>
--	--

Il Presidente Mazzotta sottopone all'Assemblea due diverse votazioni binarie:

I° Votazione:

- A) Statuto con 13 punti (12 punti + punto k)) FAVOREVOLI 32 ASTENUTI 4
B) Statuto con 9 punti (vedi tabella) FAVOREVOLI 10

L'Assemblea approva lo Statuto a 13 punti (scopi e finalità)

II° Votazione:

- A) Statuto con i 13 punti ordinati secondo quanto proposto dal Consiglio ed esposto dalla Presidentessa FAVOREVOLI 21
B) Statuto con ordine invertito come da proposta di Martellini-Fazi FAVOREVOLI 17 ASTENUTI 6

L'Assemblea approva l'inserimento nell'art. 3 dello statuto sezionale 13 punti (scopi e finalità): i 12 secondo l'ordine presentato dal Consiglio e presente nella colonna di sinistra della tabella riepilogativa più il punto k) presente nella colonna di destra della tabella.


La Presidentessa Evelin Franceschini, terminata la votazione e il conteggio, propone altre modifiche dello Statuto:

- nell'articolo 3 propone di aggiungere "cicloescursionistiche e torrentistiche" all'elenco delle attività del CAI;
- nell'articolo 20 propone di sostituire: "60%" con "7" ;
- nella parte riguardante la parità di genere propone di aggiungere: "deve essere riservata" anziché "riservata".

L'Assemblea approva tali proposte con : 1 CONTRARIO ; 0 ASTENUTI; 46 FAVOREVOLI

Terminata la fase di approvazione delle proposte di modifica pervenute al Consiglio Direttivo, il Presidente Mazzotta chiede all'Assemblea di proporre eventuali altre modifiche dello Statuto in costruzione. Nessuna nuova modifica viene proposta.

Si passa alla votazione per l'approvazione finale del testo integrale dello Statuto così come modificato dall'Assemblea e oggetto delle analisi, discussioni e approvazioni precedentemente descritte:


Mazzotta
Evelin Franceschini

VOTI FAVOREVOLI: 37

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 4

L'Assemblea approva lo statuto con le modifiche di cui sopra.

4. Approvazione dell'acquisizione della personalità giuridica

Il Presidente dell'Assemblea chiede all'assemblea se ci sono osservazioni sull'acquisizione della personalità giuridica. Non si registrano interventi da parte dei soci e delle socie.

Si procede quindi alla votazione sull'acquisizione della personalità giuridica.

Risultato delle votazioni: 37 favorevoli; 0 contrari; 4 astenuti.

L'Assemblea approva l'acquisizione della personalità giuridica.

5. Varie ed eventuali

La socia Fabiola Fazi chiede all'Assemblea di sostenere il progetto "Musica sulle Apuane" effettuando delle donazioni volontarie al fine di garantire continuità al festival culturale ideato dalla sezione CAI di Massa e arrivato alla X edizione.

Prende la parola il socio Angelo Nerli che sottopone all'Assemblea la questione della messa in sicurezza del sentiero n° 32 sulle Apuane, sentiero di grande valore storico-naturalistico, gestito dalla nostra sezione di Pisa. In particolare le problematiche principali risultano due: la messa in sicurezza del tratto della via Fanfani soggetto ad una frana e mai ripristinato e la distruzione del ponte in località La Polla, per una scarica di cava, risolta con un lungo attraversamento di un ravaneto. Il socio emerito, grande conoscitore dei luoghi e delle ragioni che portarono alla realizzazione di questo sentiero da parte della Sezione, propone la costruzione di un ponte tibetano o di una passerella pedonale di circa 10 metri che ripristini il ponte crollato in modo da restituire al sentiero n. 32 il suo tracciato storico.

Il Presidente Lorenzo Mazzotta chiede all'Assemblea se ci sono altri interventi.

Poiché non pervengono ulteriori punti da trattare, coglie l'occasione per complimentarsi per il grande lavoro svolto dai C<onsiglieri, dalla Presidentessa, da tutti i soci e le socie che hanno contribuito a rendere ricca la discussione.


Alle ore 23:30 l'Assemblea dei soci e delle socie è sciolta.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci: Lorenzo Mazzotta

La Segretaria verbalizzante: Erica De Lorenzo



LA PRESIDENTESSA DI SEZIONE: EVELIN FRANCESCHINI



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
COPIA CONFESSIONE ATTO REGISTRATO A PISA
IL 14-9-92 SERIE 3 N° 1907

IL FUNZIONARIO (*)
Elishbeta Martini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE
CANTIERO G. B. G.

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 15/12/2021, aggiornato con le modifiche richieste dal CCIC
il 14/04/2022 e con le modifiche approvate dall'AD del 29/05/2022



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PISA

STATUTO

(adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117

Codice del Terzo Settore)

Abbreviazioni usate nel testo a seguire:

CAI	Club Alpino Italiano
CDC	Comitato Direttivo Centrale
C.N.S.A.S	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
CTS	Codice Terzo Settore (D. Lgs. 217/2017)
OTTO	Organi Tecnici Territoriali Operativi
OTCO	Organi Tecnici Centrali Operativi
ETS	Ente del Terzo Settore
APS	Associazione di Promozione Sociale

Enrico Scavone

<u>INDICE SOMMARIO</u>	2
<u>TITOLO I</u>	4
<u>DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA</u>	4
Art. 1 – Denominazione e Durata	4
Art. 2 - Natura	4
Art. 3 - Scopi e attività	4
Art. 4 – Locali sede	6
<u>TITOLO II</u>	6
<u>SOCI</u>	6
Art. 5 - Soci	6
Art. 6 - Ammissione	7
Art. 7 - Quota associativa	7
Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa	8
Art. 9 – Dimissioni	8
Art. 10 - Perdita della qualità di Socio	8
Art. 11 – Sanzioni disciplinari	8
Art. 12 – Ricorsi	8
<u>TITOLO III</u>	9
<u>SEZIONI</u>	9
Art. 13 - Organi della Sezione	9
<u>ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	9
Art. 14 – Assemblea	9
Art. 15 – Convocazione	10
Art. 16 – Partecipazione	10
Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea	11
Art. 18 – Deliberazioni	11
<u>CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	12
Art. 19 – Composizione e funzioni	12
Art. 20 – Durata e scioglimento	13
Art. 21 - Convocazione	13
Art. 22 – Modalità di convocazione	13
<u>PRESIDENTE</u>	14



<u>7/1</u>	<u>Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente</u>	14
	<u>TESORIERE E SEGRETARIO</u>	15
	<u>Art. 24 – Compiti del Tesoriere</u>	15
	<u>Art. 25 – Compiti del Segretario</u>	15
	<u>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO</u>	15
	<u>Art. 26 – Composizione e durata</u>	15
	TITOLO IV	17
	<u>CARICHE SOCIALI</u>	17
	<u>Art. 27 – Condizioni di eleggibilità</u>	17
	TITOLO V	17
	<u>COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE</u>	17
	<u>Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole</u>	17
	TITOLO VI	18
	<u>SOTTOSEZIONI</u>	18
	<u>Art. 29 – Costituzione</u>	18
	TITOLO VII	18
	<u>PATRIMONIO</u>	18
	<u>Art. 30 - Patrimonio</u>	18
	TITOLO VIII	19
	<u>AMMINISTRAZIONE</u>	19
	<u>Art. 31 – Esercizio sociale</u>	19
	TITOLO IX	19
	<u>CONTROVERSIE</u>	19
	<u>Art. 32 - Tentativo di conciliazione</u>	19
	TITOLO X	20
	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	20
	<u>Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore</u>	20

Eulin Gomaschi

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Pisa l'associazione denominata

“CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Pisa - APS – ETS”

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Toscana.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

IE
di PISA
di PISA
7/15
1992, n. 104,

- e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



E
di PISA
di PISA
7/15
Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, torrentistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, torrentistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
 - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, torrentistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
 - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci.

L'associazione potrà assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Enrico Sarnesechi

Art. 4^{bis} Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II**SOCI****Art. 5 - Soci**

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

I soci hanno diritto a consultare i Libri Sociali di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°117 del 3 Luglio 2017 nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta



CAI PISA
SA
successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa


Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.



E

PISA

PISA

7/15

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.



TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci.

Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente Sezionale;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente

Evelyn Franzese

R.A.
E Di
Di P.D.
ce 711

- devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale ed agli eventuali regolamenti sezionali in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 20 Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 1/10 dei Soci della Sezione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

Il diritto di voto dei soci minorenni viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

La partecipazione dei soci all'assemblea avverrà di norma in presenza fisica, tuttavia potrà essere ammessa anche la partecipazione dei soci a distanza per via telematica.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che partecipi fisicamente all'Assemblea stessa, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di 1 Socio.

Potrà essere ammessa la partecipazione per via telematica dei soci, purché durante l'Assemblea:

- a) sia possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e di proclamare i risultati della votazione;



b) ~~si~~ ^{si} consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli



7/15
reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione e si compone di numero 11 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di

Enrico Sgarbi

di inventario;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente (se non di competenza dell'Assemblea) e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 – Durata e scioglimento

Il Presidente dura in carica non più di tre anni, ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

Gli altri membri eletti durano in carica non più di tre anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

In favore della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati dello stesso sesso non devono superare il numero di 7 e deve essere possibile esprimere almeno due preferenze di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Art. 21^r - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 60 giorni mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.


I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico



dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Gen. 7/15
In caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica ... anni (non più di tre anni), sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.



E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;



Et
NCI/ SA
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

Ge' c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da



ER
F
AL
Ger
SA
Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro



ENI:

AL

GERO:

bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.



TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.



LE ENT:
INICIAL
ORIALE
Gerar

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Pisa del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 15/12/2021

Il Presidente della Sezione Evelin Franceschini



Il Presidente dell'Assemblea Lorenzo Mazzotta